

Delibera n. 64/2026

Misure 3 e 8.1 dell'Allegato "A" alla delibera n. 28/2021. Avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti di Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.

L'Autorità, nella sua riunione del 13 maggio 2026

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e, in particolare, il capo I, sezioni I e II;

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito anche: legge istitutiva), che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità oppure ART) e, in particolare:

- il comma 2, lettera e), ai sensi del quale provvede *"a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto e a dirimere le relative controversie; sono fatte salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi"*;
- il comma 3, lettera f), ai sensi del quale l'Autorità *"ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure opportune di ripristino"*;
- il comma 3, lettera i), ai sensi del quale l'Autorità, *"ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata nei casi [...] di inottemperanza agli ordini e alle misure disposti"*;

VISTO il regolamento (UE) n.782/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione), che ha abrogato, a decorrere dal 7 giugno 2023, il previgente regolamento (CE) n. 1371/2007 del 23 ottobre 2007, prevedendo all'articolo 40 che *"i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV"*;

VISTO il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (di seguito "Regolamento autobus") e, in particolare, l'articolo 3, (Definizioni), lettera e), ai sensi del quale, ai fini del citato regolamento (UE) n. 181/2011, per "veicolo" si intende: *"[...] una persona fisica o"*

giuridica, diversa dall'operatore turistico, dall'agente di viaggio o dal venditore di biglietti, che offre servizi regolari o occasionali di trasporto al pubblico”;

VISTO l'articolo 2, (Ambito di applicazione) paragrafi 1 e 2, del suindicato Regolamento autobus, secondo cui *“1. Il presente regolamento si applica ai passeggeri che viaggiano con servizi regolari per categorie di passeggeri non determinate il cui punto d'imbarco o sbarco è situato nel territorio di uno Stato membro e la distanza prevista del servizio è pari o superiore a 250 km. 2. Per quanto riguarda i servizi di cui al paragrafo 1, ma qualora la distanza prevista del servizio sia inferiore a 250 km, si applicano [...] gli articoli da 24 a 28”;*

VISTO l'articolo 2, comma 461, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che disciplina la Carta della qualità dei servizi, che i soggetti gestori che stipulano contratti di servizio con enti locali, sono tenuti ad emanare;

VISTO l'articolo 25 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 che prevede: *“[i]l gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica redige e aggiorna la carta dei servizi di cui all'articolo 2, comma 461, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corredata altresì delle informazioni relative alla composizione della tariffa, e la pubblica sul proprio sito internet. Il gestore dà adeguata pubblicità, anche a mezzo del proprio sito internet, nel rispetto delle regole sui segreti commerciali e le informazioni confidenziali delle imprese, del livello effettivo di qualità dei servizi offerti, del livello annuale degli investimenti effettuati e della loro programmazione fino al termine dell'affidamento, con modalità che assicurino la comprensibilità dei relativi atti e dati”;*

VISTO l'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 (*“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”*), e, in particolare, i commi 168 e 169, che pongono tra l'altro alcuni obblighi in capo ai concessionari e ai gestori dei servizi di linea di trasporto passeggeri su rotaia, in ambito nazionale, regionale e locale, in tema informazioni sulle modalità per accedere alla carta dei servizi e sulle ipotesi che danno diritto a rimborsi o indennizzi;

VISTO il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni (di seguito: Regolamento sanzionatorio);

VISTA la delibera dell'Autorità n. 28/2021, del 25 febbraio 2021, con cui è stato approvato l'atto recante *“Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto ferroviario e con autobus possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle relative infrastrutture con riguardo al trattamento dei reclami”* e, in particolare:

- la misura 1.2, lettera b), ai sensi della quale *“[i]l presente provvedimento si applica con riguardo ai servizi ferroviari passeggeri: [...] b) svolti da imprese ferroviarie*

- operanti esclusivamente sulle reti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112";*
- *la misura 1.3, lettera a), ai sensi della quale "[i]l presente provvedimento si applica con riguardo ai servizi regolari di trasporto con autobus: [...] a) il cui punto di imbarco è situato nel territorio italiano";*
 - *la misura 2.1, lettere a.2) e a.3), secondo cui "[a]i fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (di seguito: Regolamento ferroviario) e di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (di seguito: Regolamento autobus), nonché le seguenti definizioni: a) gestore del servizio: [...] a.2) l'impresa ferroviaria operante esclusivamente sulle reti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112; a.3) il vettore di cui all'articolo 3, lettera e) del Regolamento autobus che offre servizi regolari di trasporto al pubblico";*
 - *la misura 3.1, lettere a), b.1) e c), che dispone che "[i] gestori dei servizi garantiscono la disponibilità di un meccanismo per il trattamento dei reclami di facile accesso ed utilizzo, avuto particolare riguardo alle esigenze degli utenti con disabilità, e assicurando comunque: a) la possibilità di utilizzare, per la presentazione del reclamo, oltre all'Italiano, anche la lingua inglese, ricevendo, in tal caso, la risposta nella medesima lingua [...]; b) più canali per l'inoltro dei reclami, tra cui almeno [...]*
 - b.1) presentazione del reclamo tramite il sito web, con accesso da apposito link posto nella sezione dedicata di cui alla misura 3.4, lettera a), o via e-mail, che garantisca il rilascio di apposita ricevuta (...); c) la disponibilità di un modulo di reclamo, in modalità anche stampabile, conforme al fac-simile di cui agli allegati 1 e 2 alle presenti misure";*
 - *la misura 3.3, che dispone che "[i] gestori dei servizi informano gli utenti almeno:*
 - a) dei canali e delle lingue utilizzabili per l'inoltro dei reclami;*
 - b) della disponibilità del modulo di reclamo e delle modalità per reperirlo;*
 - c) degli elementi minimi di cui alla misura 3.2;*
 - d) per i passeggeri del trasporto effettuato con autobus, dei termini entro cui il reclamo deve essere trasmesso al gestore del servizio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 27 del Regolamento autobus;*
 - e) dei termini massimi entro i quali il gestore del servizio fornisce la risposta al reclamo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 27, paragrafo 2, del Regolamento ferroviario e dall'articolo 27 del Regolamento autobus o, qualora più favorevoli, dalle condizioni generali di trasporto oppure dalla carta dei servizi, ove sia prevista l'adozione della stessa;*
 - f) dei rimedi che l'utente può attivare nel caso di mancata risposta al reclamo nei termini di cui alla lettera e), in particolare della possibilità:*
 - f.1) di utilizzare procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie;*

- f.2) di presentare in merito un reclamo all’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), precisando le relative modalità;*
- g) dell’indennizzo automatico previsto dalla misura 6.1.”;*
- *la misura 3.4, lettere a), b) e c), che prevede che “[l]e informazioni di cui alla misura 3.3 sono fornite almeno: a) nel sito web, in una sezione dedicata accessibile dall’home page, tramite apposito link denominato “Reclami”; b) nelle condizioni generali di trasporto, in una sezione dedicata denominata “Reclami” (...); c) nella carta dei servizi, ove ne sia prevista l’adozione, in una sezione dedicata denominata “Reclami”;*
 - *la misura 6.1, ai sensi della quale “[p]er i reclami presentati al gestore del servizio, l’utente ha diritto a ricevere un indennizzo automatico commisurato al prezzo del titolo di viaggio riferibile al servizio di trasporto in misura non inferiore al:*
 - a) 10% nel caso di risposta fornita tra il novantunesimo ed il centovesimo giorno dal ricevimento del reclamo;*
 - b) 20% nel caso di risposta non fornita entro il centovesimo giorno dal ricevimento del reclamo.*

Nel caso di abbonamento, l’entità di tale indennizzo, da corrispondere all’utente ove la risposta sia fornita oltre i termini di cui alla Misura 3, lettera e), è definito da ciascun gestore del servizio nella propria carta dei servizi o, nel caso non ne sia prevista l’adozione, nelle condizioni generali di trasporto”;

- *la misura 8.1, che statuisce che “[i] gestori dei servizi sono tenuti ad ottemperare alle misure oggetto del presente provvedimento adeguando, entro il 1° gennaio 2022, le proprie condizioni generali di trasporto e, ove ne sia prevista l’adozione, le proprie carte dei servizi”;*

VISTA

la nota prot. ART n. 94033/2025 del 20 novembre 2025 con cui, ai fini di monitoraggio con riguardo all’applicazione delle misure previste dall’Allegato “A” alla delibera n. 28/2021 e, in particolare, la misura 3 “Accessibilità delle procedure di reclamo del gestore del servizio”, l’Ufficio Conciliazioni e contenuto minimo dei diritti degli utenti dell’Autorità ha ricordato al gestore che lo stesso è tenuto, tra l’altro a:

1. *“prevedere tra i canali per l’inoltro dei reclami anche la presentazione tramite il sito web, con accesso da apposito link posto nella sezione dedicata accessibile dall’home page, di cui alla misura 3.4, lettera a) o via e-mail (cfr. misura 3.1, [lettera] b.1)”;*
2. *“rendere disponibile il modulo di reclamo, in modalità anche stampabile, conforme al facsimile di cui agli allegati 1 e 2 alle Misure in argomento (cfr. misura 3.1, [lettera] c)”;*
3. *“fornire agli utenti le informazioni elencate alle lettere a) – g) della misura 3.3. (cfr. della misura 3.4.) [...]:*
 - *nel sito web in una sezione dedicata accessibile dall’home page, tramite apposito link denominato “Reclami”;*
 - *nelle condizioni generali di trasporto, in una sezione dedicata denominata “Reclami”;*
 - *nella carta dei servizi, in una sezione dedicata denominata “Reclami””.*

È stato, pertanto, chiesto al gestore di indicare, entro il 19 gennaio 2026, dove poter reperire sul proprio sito *web* quanto sopra richiamato;

- VISTA** la nota acquisita al prot. ART n. 12781/2026 del 26 febbraio 2026 con cui, in riscontro alla richiesta suindicata, la Società ha comunicato all’Autorità di aver predisposto una versione stampabile del modulo di reclamo, conforme al facsimile di cui all'allegato alle misure della delibera 28/2021, precisando che *“tuttavia, l’Azienda ha fino ad oggi preferito agevolare l’invio di segnalazioni tramite strumenti digitali, eliminando l’utilizzo della carta e delle attività di postalizzazione poco ecocompatibili ed onerose per i nostri clienti, [...] attua[ndo] la massima accoglienza di tutte le segnalazioni, ivi comprese i reclami, [...] [e] non obbliga[ndo] il Cliente ad utilizzare una forma scritta, ma accetta[ndo] anche i reclami presentati tramite call center, purché il reclamante si identifichi con le proprie generalità e lasci un recapito di riferimento”* e ha trasmesso, a corredo della stessa comunicazione, il modulo di reclamo in versione stampabile;
- VISTO** il modulo di reclamo, predisposto in versione stampabile, trasmesso dalla Società all’Autorità, a corredo della menzionata comunicazione e acquisito al suindicato prot. ART n. 12781/2026;
- VISTA** la nota prot. ART n. 14028/2026 del 4 marzo 2026 con cui, facendo riferimento alla richiesta di informazioni inviata alla Società con la suindicata nota prot. 94033/2025, è stato sollecitato il gestore a voler comunicare, entro il 9 aprile 2026, le informazioni richieste;
- VISTI** i rilievi effettuati sul sito *web* di Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A., acquisiti agli atti con prot. ART n. 17461/2026 del 19 marzo 2026, e la Carta dei servizi della Società, reperibile presso il menzionato sito *web*, acquisita agli atti con lo stesso prot. ART n. 17461/2026;
- VISTI** i Regolamenti di viaggio, indicati nella menzionata nota prot. ART n. 18861/2026 e reperibili nel portale aziendale, nella sezione dedicata ai regolamenti, all’indirizzo *url* <https://www.amt.genova.it/amt/regolamenti-di-viaggio/> e acquisiti agli atti con prot. 28682/2026 del 21 aprile 2026;
- VISTA** la nota prot. ART n. 17645/2026, del 20 marzo 2026, con cui, nell’ambito dell’attività di monitoraggio e vigilanza, ai sensi dell’articolo 37, comma 3, lettera d), della legge istitutiva, nonché dell’articolo 4 del Regolamento sanzionatorio, all’Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. (di seguito anche: la Società) sono state richieste informazioni e documentazione, da trasmettere entro il 6 aprile 2026, e segnatamente:
- i. “indicare l’indirizzo della sezione del sito web della stessa Società contenente le informazioni di cui alla misura 3 dell’allegato A alla delibera n. 28/2021 e documentare l’adempimento a quanto richiesto dalla misura 8.4 del suddetto allegato A;*

- ii. *indicare la precisa collocazione, sulla home page del menzionato sito, dell'apposito link denominato "Reclami", da cui sia possibile accedere alla sezione di cui al precedente punto;*
- iii. *indicare l'indirizzo della sezione del sito web della stessa Società contenente le condizioni generali di trasporto e, ove ne sia prevista l'adozione, la carta dei servizi e trasmettere una copia aggiornata delle stesse";*

VISTA la nota prot. ART n. 18861/2026 del 26 marzo 2026 con la quale la Società ha riscontrato le suindicate note 94033/2025, 14028/2026 e 17645/2026;

VISTI i rilievi effettuati sul sito *web* di Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A., acquisiti agli atti con prot. ART n. 27919/2026 del 17 aprile 2026, e la Carta dei servizi della Società, reperibile presso il menzionato sito *web*, acquisita agli atti con la menzionata nota prot. ART n. 27919/2026;

VISTI i rilievi effettuati, sul portale gestito dalla Città Metropolitana di Genova, all'indirizzo <https://dati.cittametropolitana.genova.it/sites/default/files/documentazione/Contratto%20extra%20urbano.pdf> e, in particolare, il "Contratto di servizio per l'affidamento all'Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. del servizio di Trasporto Pubblico Locale nell'ambito del Lotto 2 - Ex Bacino TG – extraurbano per il periodo dall'1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2030" sottoscritto tra la Città Metropolitana di Genova e l'Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. in data 29 dicembre 2020, acquisito agli atti con prot. ART n. 27867/2026 del 17 aprile 2026;

VISTI i rilievi effettuati sul portale <https://www.regione.liguria.it/homepage-trasporti-mobilita/cosa-cerchi/trasporti/trasporto-ferroviario/ferrovia-genova-casella.html>, gestito dalla Giunta della Regione Liguria, e, in particolare, il "Contratto d'appalto per l'assegnazione dei servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale sulla linea ferroviaria Genova-Casella – Revisione del contratto di servizio", acquisito agli atti con la nota suindicata prot. ART n. 27867/2026 del 17 aprile 2026;

VISTA la relazione predisposta dall'Ufficio Vigilanza e sanzioni, in ordine alla verifica preliminare degli elementi funzionali all'avvio del procedimento sanzionatorio;

CONSIDERATO che, dalla documentazione in atti, risulta che:

1. la Città Metropolitana di Genova, con provvedimento dirigenziale n° 1169 del 26 giugno 2020, ha disposto di procedere all'affidamento diretto nei confronti di Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. della concessione del servizio di trasporto pubblico locale nel territorio ricompreso nel lotto 2 ex "bacino TG" – extraurbano, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Regolamento CE 1370/2007;
2. in data 29 dicembre 2020 è stato sottoscritto tra la Città Metropolitana di Genova e l'Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. il contratto di servizio per l'affidamento all'Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. del servizio di Trasporto Pubblico Locale

nell'ambito del Lotto 2 - ex Bacino TG – extraurbano per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030;

3. con decreto del Dirigente del Settore Amministrazione Generale della Regione Liguria n. 258 del 18.02.2010, pubblicato nel BUR n. 13 del 31 marzo 2010, a seguito di apposita procedura di selezione pubblica, è stata disposta l'aggiudicazione in favore dell'Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. di servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale sulla linea ferroviaria "Genova – Casella", ricomprendente anche la gestione della relativa infrastruttura, a decorrere dal 16 Aprile 2010;
4. in data 12 aprile 2010, tra la Regione Liguria e l'Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. è stato sottoscritto il Contratto di servizio per il trasporto ferroviario di interesse regionale e locale sulla linea ferroviaria "Genova-Casella", per una durata di 9 anni, a decorrere dal 16 aprile 2010;
5. successivamente, in data 15 luglio 2016, è stato sottoscritto il Contratto d'appalto per l'assegnazione dei servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale sulla linea ferroviaria Genova-Casella – Revisione del contratto di servizio, che sostituisce ed integra il contratto di servizio stipulato, in data 12 aprile 2010, tra la Regione Liguria e l'Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A., con validità 9 anni, dal 16 aprile 2010 al 15 aprile 2019, prorogabile di altri 6 anni, ovvero sino al 15 aprile 2025, secondo quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 422/1997;
6. l'Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. è, pertanto, soggetta al rispetto delle misure di regolazione che l'Autorità ha dettato con la delibera n. 28/2021, approvata in data 25 febbraio 2021, in quanto gestore di servizi rientranti nel novero dei vettori di cui all'articolo 3, lettera e) del Regolamento autobus che offre servizi regolari di trasporto al pubblico nonché rientranti nel novero delle imprese ferroviarie operanti esclusivamente sulle reti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 che, ai sensi della misura 8.1, sono tenuti ad ottemperarvi adeguando, entro il 1° gennaio 2022, le proprie condizioni generali di trasporto e, ove ne sia prevista l'adozione, le proprie carte dei servizi;
7. dai rilievi effettuati sulla *home page* del sito *web* dell'Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. risulta che nella sezione del sito, alla quale è possibile accedere per il tramite dell'apposito link denominato "Reclami", non è reso disponibile il modulo di reclamo, in lingua italiana e in modalità anche stampabile, conforme al facsimile di cui all'allegato 1 alle misure di cui alla delibera 28/2021, da inviare al gestore del servizio ferroviario, e non è reso, altresì, disponibile il *web form*/modulo di reclamo nella versione in lingua inglese; inoltre, la stessa sezione del sito non contiene la totalità delle informazioni di cui alla misura 3.3, conformemente a quanto disposto dalla misura 3.4, lettera a) (cfr. citato prot. ART

n. 27919/2026 del 17 aprile 2026), in quanto difetta, quantomeno, della spettanza dell'indennizzo di cui alla misura 6.1 e delle modalità per la relativa erogazione, conformemente a quanto previsto dalla misura 6.3 dell'Allegato "A" della delibera n. 28/2021;

8. dall'analisi della Carta dei Servizi 2024/2025, adottata dalla Società, risulta, altresì, che non sia stata recepita la disciplina concernente l'indicazione dei canali e delle lingue utilizzabili per l'inoltro dei reclami, degli elementi minimi del reclamo di cui alla misura 3.2, nonché dei termini, per i passeggeri del trasporto effettuato con autobus, entro cui il reclamo deve essere trasmesso al gestore del servizio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 27 del Regolamento autobus e dei termini massimi entro i quali il gestore del servizio fornisce la risposta allo stesso reclamo; inoltre, per quanto riguarda i rimedi che l'utente può attivare nel caso di mancata risposta al reclamo nei termini, risulta che non sia stata prevista la possibilità di utilizzare procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie e di presentare in merito un reclamo all'Autorità di regolazione dei trasporti, precisando le relative modalità nonché la spettanza dell'indennizzo automatico per i titolari di abbonamento ove la risposta al reclamo sia fornita oltre i termini di cui alla misura 3.3, lettera e), e, conseguentemente, i criteri di calcolo dei ritardi e le modalità di determinazione del medesimo, prescritti dalla misura 6.1 dell'Allegato "A" alla delibera n. 28/2021;
9. dall'esame dei Regolamenti di viaggio, denominati "Regolamento bus" e "Regolamento ferrovia Genova Casella" e indicati dalla Società nella nota menzionata acquisita al prot. ART n. 18861/2026, risulta che negli stessi documenti non siano state recepite tutte le informazioni di cui alla misura 3.3, conformemente a quanto disposto dalla misura 3.4, lettera b);

RITENUTO

quindi, che sussistano i presupposti per l'avvio di un procedimento, nei confronti dell'Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A., per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente l'inottemperanza, nei termini previsti dalla misura 8.1 dell'Allegato "A" alla delibera n. 28/2021, alle disposizioni di cui alla misura 3.1, lettera c), alla misura 3.3, lettere a), b), c), d), e), f.1), f.2) e g), e alla misura 3.4, lettere a), b) e c);

DATO ATTO

che, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del regolamento sanzionatorio, se, all'esito del procedimento, risulterà provato che la violazione contestata è ancora in corso, il provvedimento finale potrà altresì contenere l'ordine di cessazione della violazione medesima e le eventuali misure opportune di ripristino;

tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, un procedimento, nei confronti dell'Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A., per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente l'inottemperanza, nel termine previsto dalla misura 8.1 dell'Allegato "A" alla delibera n. 28/2021 alle disposizioni di cui alla misura 3.1, lettera c), alla misura 3.3, lettere a), b), c), d), e), f.1), f.2) e g), e alla misura 3.4, lettere a), b) e c) ;
2. per la violazione di cui al punto 1 all'esito del procedimento, potrebbe essere irrogata, nei confronti dell'Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A., una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo del dieci per cento del fatturato;
3. ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del Regolamento sanzionatorio, se, all'esito del procedimento, risulterà provato che la violazione di cui al punto 1 è ancora in corso, il provvedimento finale potrà altresì contenere l'ordine di cessazione della violazione e le eventuali misure opportune di ripristino;
4. il responsabile del procedimento è il dirigente dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, dott. Ernesto Pizzichetta, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.587;
5. il destinatario della presente delibera e i terzi interessati possono accedere agli atti del procedimento presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni - Via Nizza 230, 10126 Torino;
6. il destinatario della presente delibera può, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa, inviare memorie difensive e documenti al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
7. il destinatario della presente delibera può, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della stessa, presentare all'Ufficio Vigilanza e sanzioni proposte di impegni idonei a rimuovere le contestazioni avanzate, ai sensi degli articoli 13 e seguenti del regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità;
8. entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito *web* istituzionale della presente delibera, i terzi interessati possono presentare memorie scritte e documenti al responsabile del procedimento, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni. Gli interessati che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite manifestano, a pena di decadenza, tale esigenza dandone adeguata motivazione e specificando espressamente le parti riservate;
9. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centottanta giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;

10. la presente delibera è notificata, a mezzo PEC, all'Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. ed è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 13 maggio 2026

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)